



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI APRILE 2026

**Approfondimento su:** Schemi di bilancio 2025 per gli ETS.

*Mer.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

***Giov.16***

**Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

**INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

**IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

**Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

**Inps**

**Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

***Giov.30***

**Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

## ***Giov.30***

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### ***Inps***

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## SCHEMI DI BILANCIO 2025 PER GLI ETS

È tempo di bilanci e gli ETS aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare devono districarsi tra le varie novità intervenute in materie, al fine di individuare quale forma di bilancio adottare.

Gli ETS non commerciali sono obbligati a utilizzare uno dei due modelli previsti dal DM 5 marzo 2020, ossia il rendiconto per cassa (modello D dell'allegato al DM 5 marzo 2020) oppure il bilancio ordinario (modelli A, B e C dell'allegato 1 al DM 5 marzo 2020), che comprende lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione.

Come orientarsi però tra le varie casistiche previste dalla legge? Il principale riferimento è dato dall'articolo 13 del CTS. Se l'Ente non ha personalità giuridica il confine è determinato dalle entrate annuali sotto o sopra il limite dei 300.000 euro. Nel caso in cui ci si trova al di sotto l'ETS può redigere il rendiconto per cassa anche se facoltativamente può fare il bilancio ordinario. Nel secondo caso invece diventa obbligatorio il bilancio ordinario.

Se invece l'ente possiede personalità giuridica il discrimine è dato da euro 60.000 di entrate annuali. Per importi superiori il bilancio va redatto nella forma ordinaria mentre se le entrate sono inferiori possono redigere il rendiconto per cassa in sostituzione del bilancio nella forma ordinaria.

Fatta questa doverosa premessa occorre specificare che la norma prevede una forma di bilancio denominato rendiconto per cassa aggregato o super semplificato. Per poter utilizzare tale modello gli introiti annuali non devono essere superiori a € 60.000, questa volta indipendente dal fatto che si tratti o meno di associazione con o senza riconoscimento. Da chiarire che i limiti dei proventi sopra elencati sono riferito all'esercizio precedente ossia all'anno 2024 escludendo nel conteggio delle entrate eventuali finanziamenti (es. mutui) e le entrate derivanti dalla vendita di beni immobilizzati.

Solo nella G.U. del 21/03/2026 viene adottato l'ultimo modello sopra citato, ossia il rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS aventi entrate non superiori a 60.000 euro, modello E dell'allegato DM 18 febbraio 2026 e privi di personalità giuridica.

Volendo darne una rapida e sintetica descrizione il modello E si suddivide in tre parti, la prima relativa alle uscite ed entrate di carattere generale dell'esercizio, la seconda comprende le uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, la terza attiene i conti di cassa e depositi bancari e postali. In calce troviamo anche il prospetto degli oneri figurativi.